COMUNE DI CASTEGGIO
(PROVINCIA DI PAVIA)

Ordinanza n. 33 del 11/04/2024

OGGETTO: manifestazioni: "Fiera Primavera" - Luna Park - Commemorazione 25 Aprile 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4- POLIZIA LOCALE

Polizia Locale
Tel. 0383/82363 -- Cell. 335/6932003 - 338/2242992 -- Fax. 0383/82823

Considerata la necessità di modificare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	Ufficio Commercio – Segreteria Sede	Protocollo	//	Data	//
Località	Vedi corpo ordinanza				
Periodo di validità	Vedi corpo ordinanza				
Orario di validità	Vedi corpo ordinanza				
Motivo	Manifestazione denominata "Fiera primaverile" - Luna Park – Commemorazione 25 Aprile 2024				

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;
Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato quanto definito nella riunione del 03/04/2024 (h. 10.30 e seguenti) con esponenti del Settore Commercio e del Settore Tecnico ed una rappresentanza della ditta Colombo di Vigevano;
Considerato quanto deciso nella riunione del 10/04/2024 in merito all'organizzazione della cerimonia commemorativa del "25 Aprile"

ORDINA

1. considerando quanto concordato nella riunione tenutasi con i tecnici coinvolti in data 03/04/2024, alle h. 10.30 e sentita l'Amministrazione comunale, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: la formazione del divieto di transito (esclusi i residenti) e di sosta con

rimozione forzata nei giorni **21 (Domenica) e 24 (Mercoledì) Aprile 2024**, dalle ore 06.00 alle ore 00.30 dei giorni successivi, nelle seguenti vie cittadine, per svolgimento "Fiera Primaverile": **viale Giulietti** (tratto di carreggiata compresa tra l'intersezione con piazza Cavour e con via Console Marcello per la giornata del 21/04/2024); **via Garibaldi**; **angolo Sud - Ovest di piazza Cavour**; **via Roma**; **via Migliora**; **lati Nord ed Est di piazza Dante, via Risorgimento** (da piazza Dante sino intersezione con via Console Flaminio). In piazza Cavour sarà consentito, ad ultimazione del mercato settimanale, l'ingresso e l'uscita da ogni varco carrabile.

2. La formazione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata (esclusi i mezzi autorizzati) dal giorno **17 Aprile 2024**, dalle h. 15.00 (termine operazioni di sgombero mercatale del Mercoledì – eventualmente alle h. 14.30 in caso di allontanamento degli ambulanti anticipato o per assenza degli stessi secondo le disposizioni impartite in loco dagli operatori di P.L. presenti), alle h. 24.00 del giorno **26 Aprile 2024**, nell'area pedonale di **piazza Dante** (anche in occasione di cerimonie religiose), nel **tratto viabilistico Ovest della piazza citata** dall'intersezione con via Risorgimento sino all'intersezione con via Console Flaminio e nel **parcheggio fronteggiante la chiesa Sacro Cuore** di proprietà della Curia (disposizione valevole solo in caso di acquisizione di apposito nulla osta espresso da parte di quest'ultima), per posizionamento strutture del Luna Park nella parte adiacente a via Matteotti (vedasi apposita planimetria).
3. L'aiuola spartitraffico presente all'intersezione di via Circonvallazione Cantù e via Manzoni, sarà utilizzabile come centro rotatoria per gli utenti della strada che, provenienti dalla circonvallazione, si immetteranno in via Manzoni con andamento verso la periferia del paese. All'intersezione citata sarà quindi inibita, con transennamento, la possibilità di svoltare a destra per raggiungere piazza Dante.
4. La formazione del divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio attiguo alle strutture di futura destinazione sanitaria e sportiva di **via Montebello della Battaglia** – parcheggio fronteggiante il Cimitero Maggiore (richiesta abitualmente inoltrata alla proprietà da parte dell'Ufficio Tecnico comunale), per posizionamento camper e roulotte dei soggetti ambulanti partecipanti, con le loro attrazioni, al Luna Park, dalle h. 07.00 di Martedì **16/04/2024** sino alle h. 24.00 del **26/04/2024** (salvo proroghe o concessioni differenti).
5. **Via Ponte Romano** e **via Max Basil** resteranno aperte al transito veicolare solo per i soggetti ivi residenti o per le cerimonie religiose. Entrambe le vie saranno regolamentate con imposizione del divieto di sosta con rimozione forzata e creazione del doppio senso di marcia nelle fasce orarie indicate al primo punto. La **via Vigorelli** (tratto compreso tra via Garibaldi e piazza Martiri della Libertà) sarà utilizzata dai soli soggetti residenti, con possibilità di accedervi da piazza Martiri della Libertà ed uscita in via Gramsci riproponendo la viabilità creata in occasione dei consueti mercati settimanali, nei giorni e negli orari indicati al punto 1.
6. Per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, sulla base dell'organizzazione ormai consueta, la creazione del divieto di sosta con rimozione forzata per il giorno **25 Aprile 2024** (Giovedì), dalle ore 06.00 alle ore 14.00, in **piazza Martiri della Libertà** nelle zone antistanti i monumenti dedicati al Partigiano ed ai Caduti di Tutte le Guerre ivi presenti ed in **via Castello** (altezza civico n° 24) in corrispondenza del tratto adiacente al giardino del monumento della Vittoria Alata – parco delle Rimembranze. Durante le fasi di transito e di stazionamento del corteo commemorativo, che si creerà nell'occasione, si dispone l'interruzione viabilistica. I divieti e le interruzioni viabilistiche verranno resi noti mediante idonea segnaletica mobile temporanea (piantane e transenne) e segnaletica manuale degli operatori di Polizia che interverranno.
7. L' apposizione della segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del: **Ufficio Tecnico LL.PP.**, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento e di rimuoverla alla decadenza.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Responsabile dell'Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge ed in caso di inibizione totale del transito veicolare mediante consegna alle locali: Stazione Carabinieri e Sezione Croce Rossa Italiana.

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60

giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni calcolati a partire dai medesimi termini sopra indicati, al Capo dello Stato.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante di Polizia Locale Merlo Riccardo.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dalla sede degli Uffici di Polizia Locale, Casteggio 11/04/2024.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MERLO DR.RICCARDO
Atto firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005